

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio e artigianato)

### 57° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1985

Presidenza del Presidente REBECCHINI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515» (1267)

##### (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 7, 8
ALIVERTI (DC) .....	8
BAIARDI (PCI) .....	7
BUFFONI (PSI), relatore alla Commissione .....	7, 8
ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato .....	8

«Norme sull'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi» (1334)

##### (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	5, 7
CASSOLA (PSI) .....	7
FIOCCHI (PLI), relatore alla Commissione .....	5

«Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873,

concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti» (1350), approvato dalla Camera dei deputati

##### (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 5
FIOCCHI (PLI), relatore alla Commissione .....	5
ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato .....	2, 4, 5
URBANI (PCI) .....	4

*I lavori hanno inizio alle ore 10,30.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del de-

**posito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti» (1350)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, sospesa il 3 ottobre, dando la parola al sottosegretario Orsini, affinché sciogla la riserva formulata in tale seduta circa il proseguimento della discussione in sede deliberante del disegno di legge.

**ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio, l'artigianato.** Onorevole Presidente, come si ricorderà, l'esame di questo provvedimento subì un rinvio a richiesta del Governo allorchè, nel corso dell'approvazione del terzo comma dell'articolo 2, fu sostituita, con un emendamento presentato dal senatore Aliverti e con il parere favorevole del relatore, la parola «venti» con la parola «dieci» per stabilire la percentuale di alcuni tipi di scorte. Il Governo chiese il rinvio per avere il tempo di fare una valutazione complessiva in relazione agli effetti che questo emendamento avrebbe determinato sul disegno di legge. È preoccupazione costante del Governo ottenere attraverso una modifica dell'attuale legislazione la rimozione di una situazione palesemente iniqua, che vede in materia di scorte fortemente privilegiati gli importatori di prodotti, cioè di sostanze già raffinate, rispetto ai produttori italiani. Attualmente chi importa prodotto già lavorato (in gergo comunitario si chiama «prodotto», mentre tutto il resto si chiama «greggio») è tenuto ad un onere di scorta pari al 5 per cento del prodotto importato, il che è in stridente contrasto con l'onere di scorta che la

vigente legislazione affida ai produttori nazionali, all'Enel e agli altri soggetti che operano industrialmente nel nostro paese.

Per rimuovere questa sorta di privilegio all'importazione, che non ha riscontro in altri paesi perchè ve ne sono alcuni che adoperano misure protezionistiche rivolte ad incoraggiare attività industriali all'interno del loro territorio, il Governo presentò un decreto legge nell'inverno 1983-1984, decreto che non ebbe il riconoscimento dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza. Successivamente fu presentato un disegno di legge nel quale, accanto alla modificazione dell'onere del 5 per cento elevato al 25 per cento, si inserirono altre norme. Nel frattempo la situazione è ulteriormente peggiorata: il tasso di importazione di prodotti tende ad aumentare, i paesi produttori di greggio installano raffinerie, l'interesse dei produttori industriali è quello di importare prodotti finiti per ragioni economiche. E questo pone in grave crisi l'industria della raffinazione italiana, che ha conosciuto ulteriori recenti amputazioni, quali la dichiarata chiusura della raffineria «Aquila» a Trieste che crea problemi non di rifornimento (perchè questo è assicurato da un deposito di prodotto già lavorato che arriva via mare), ma di ridimensionamento industriale.

Sono note le vicissitudini della raffineria di Cremona la cui situazione, anche se sembra in qualche modo modificata favorevolmente nelle ultime settimane, resta tuttavia delicata. E potrei fare (ma me ne astengo) l'elenco di tutte le raffinerie italiane in via di drastica riduzione.

Nel Piano energetico nazionale si sottolineava la necessità, per la sicurezza del paese, che permanesse un certo tasso non solo di capacità di raffinazione, ma anche di effettiva raffinazione (e si discuteva anche della quantificazione di questo tasso), ai fini sociali dell'occupazione e per ragioni di sicurezza, in quanto una qualsiasi crisi in un settore delicato come quello dell'approvvigionamento di sostanze petrolifere può essere più acuto per i prodotti raffinati piuttosto che per il greggio, essendo infinitamente maggiore la possibilità di rifornimento di greggio che non di rifornimento di prodotto raffinato. Cioè la dipendenza estera del nostro paese, che è molto

alta, lo sarebbe ancora di più se ci privassimo di una industria di raffinazione, divenendo totalmente o in gran parte dipendenti dai prodotti finiti esteri.

Queste le ragioni strategiche del provvedimento che ho avuto occasione di illustrare alla Commissione. In questo quadro la restante normativa manteneva gli oneri di scorte che sono in vigore dal 1933, cioè da 52 anni, a carico dei depositi commerciali e industriali che agiscono su autorizzazione del Ministero dell'industria, così come dei depositi prefettizi commerciali ed industriali sottoposti ad una diversa disciplina, più numerosi dei primi e meno capienti.

Questa Commissione, confermando gli orientamenti della Camera, non ha sollevato eccezioni alla norma tendente ad esonerare dall'obbligo delle scorte i depositi doganali, cioè quelli che contengono materiali la cui raffinazione avviene per conto estero. E questo per evitare un onere che potrebbe rallentare la nostra capacità di competitività sul mercato internazionale; quindi è una misura che tende a favorire l'esportazione. La Commissione invece ha manifestato l'orientamento di dimezzare gli oneri di scorta a carico dei depositi commerciali e industriali prefettizi. Si è sviluppata una polemica di stampa circa l'entità della riduzione di queste scorte, e io ho sostenuto che se si fossero del tutto abolite le scorte a carico di questi depositi si sarebbero eliminati circa 2 milioni di tonnellate di scorte, mentre il dimezzamento delle scorte avrebbe determinato un onere ulteriore di 1 milione di tonnellate di scorte che sarebbero andate a carico degli altri soggetti, cioè l'Enel e le raffinerie.

Credo che, al di là delle polemiche, queste cifre siano sostanzialmente esatte e le ribadisco, sottolineando che gli unici dati ai quali posso fare riferimento sono quelli ufficiali degli organi dello Stato tenuti a quantificare questo fenomeno, mentre tutti gli altri dati forniti da soggetti privati, salvo prova contraria, sono per me meno attendibili.

A questo punto, quale è la situazione? Io credo che sarebbe possibile ed equo trovare una ragionevole via di soluzione, anche in modo formalmente ineccepibile, se la Commissione precisasse ulteriormente che la di-

minuzione delle scorte dal 20 al 10 per cento riguarda i 9.186 depositi che costituiscono il 92 per cento dei depositi sottoposti a controllo prefettizio, siano essi commerciali o industriali.

Si tratta di 4.661 depositi prefettizi commerciali, e di 4.525 depositi prefettizi industriali per un totale, ripeto, di 9.186 depositi.

Se si affermasse che la diminuzione dell'onere di scorta dal 20 al 10 per cento non riguarda i grandi depositi che sono pochi — 496 commerciali e 281 industriali sottoposti al regime del Ministero dell'industria — avremmo un sovraccarico di ulteriori scorte per le raffinerie e l'Enel che, se non irrilevante, ritengo sopportabile nella attuale situazione.

Secondo la proposta del Governo si potrebbe quindi approvare un ulteriore emendamento, alla 14<sup>a</sup> riga del terzo comma dell'articolo 2, che dopo le parole «delle relative capacità», aggiunga le parole: «ove abbiano capacità inferiore ai 3.000 metri cubi». In questo modo miglioreremo il criterio dell'onere di scorta per il 92 per cento dei depositi italiani (percentuali in termini numerici e non quantitativi), e manterremo una normativa che è in vigore da tre anni per gli altri depositi, che sono esattamente 760, diminuendo altresì il maggiore onere nei confronti della raffinazione che non sembra corrispondente agli interessi generali del paese.

Mi auguro, onorevoli senatori, che questa soluzione che reputo ragionevole ed equilibrata possa trovare il consenso della Commissione. In ogni caso il Governo si preoccupa che il testo di questo disegno di legge, che aveva carattere di urgenza e che deve in ogni caso tornare alla Camera dei deputati perchè sono già stati approvati alcuni emendamenti ed altri probabilmente lo saranno (parlo di quelli attinenti alla parte sanzionatoria che trovano anche il consenso del Governo), sia approvato in tempi rapidi. Il Governo ritiene infatti che l'interesse primario e generale che abbiamo il dovere costituzionale di rappresentare ponga in prima linea la questione della rapidità nella approvazione di questa norma perchè, se arrivassimo al primo marzo del 1986 — e i tempi sono stretti — senza avere affrontato il problema generale, reche-

remmo un danno — certamente involontario ma non per questo meno consistente — all'economia nazionale in questo settore.

Per questa ragione il Governo conferma il gradimento della sede legislativa per l'esame di questo provvedimento, rimuovendo la riserva avanzata a questo riguardo, e confida vivamente nella attenzione che gli onorevoli senatori vorranno dedicare alla sua proposta. Nel caso in cui, su un provvedimento importante che tocca uno dei settori in più drammatica crisi, si verificasse una persistente divaricazione di orientamenti tra la Camera ed il Senato, il risultato sarebbe un esclusivo vantaggio per i raffinatori libici e del Medio Oriente che stanno potenziando le loro strutture: dai nostri conflitti e dalla nostra inerzia si avvantaggerebbero gli operatori stranieri diminuendo ulteriormente la capacità produttiva del nostro paese.

Osservo ancora che l'insieme degli interessi particolari non spinge a favore di questa normativa; questo provvedimento, infatti, non risponde agli interessi dei distributori e neppure a quelli degli industriali della raffinazione che tendono di fatto ad alleggerirsi di attività industriali, trovando più remunerativo importare un prodotto già del tutto finito o semilavorato. Gli interessi particolari, perciò, non sono a favore di questo provvedimento, mentre lo sono gli interessi generali, essendo evidente che corrisponde agli interessi del paese creare le condizioni per mantenere un livello di raffinazione che non ci renda necessariamente vincolati e subalterni alla sola importazione di prodotti.

Sono questi i motivi per cui, con molta moderazione e con il desiderio di condurre finalmente in porto questo provvedimento, il Governo ha formulato la sua proposta; se il Senato e la Commissione riterranno di accoglierla o di formularne altre analoghe, credo che potremo ragionevolmente prevedere un *iter* breve per questo provvedimento. Altrimenti il Governo non potrà che inchinarsi alla sovranità del Parlamento e augurarsi che alla Camera dei deputati non sorgano eccessivi problemi, così che il provvedimento possa comunque andare in porto, anche se in parte diverso da quello originariamente pensato da chi lo ha sottoposto al vostro esame.

URBANI. Signor Presidente, chiedo scusa se intervengo subito, ma in seguito dovrò assentarmi a causa di un impegno che non posso rinviare.

Nell'intervento da me precedentemente svolto ho già detto che non mi sembrano convincenti le motivazioni addotte dal sottosegretario Orsini, particolarmente quelle relative all'interesse generale; rimando tuttavia le considerazioni che potrei svolgere a questo proposito.

Voglio particolarmente sottolineare che andrebbe calcolato il giusto vantaggio che i raffinatori e gli industriali avranno per effetto della importante misura dell'estensione dell'obbligo di scorta agli importatori. Il lieve maggior costo, che si scaricherà sui raffinatori e sugli importatori per effetto dell'emendamento che abbiamo approvato nella precedente seduta, ha un'importanza marginale e ritengo che il Governo avrebbe fatto bene a passarvi sopra, senza provocare un così grave ritardo all'approvazione del provvedimento. Non mettere in atto un provvedimento che riguarda gli importatori continua a pesare...

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Un mese su due anni.

URBANI. Forse, però, non valeva la pena di arrivare ad un braccio di ferro del genere.

La proposta di modifica illustrata poco fa dal rappresentante del Governo — tendente a precisare che l'emendamento all'articolo 2 del disegno di legge in esame, già approvato dalla Commissione in una precedente seduta, riguarda soltanto i depositi la cui capacità sia inferiore a 3.000 metri cubi — suscita in noi alcune perplessità, in quanto ci sembra si tratti di una misura forzata e che potrebbe, tra l'altro, comportare anche problemi di incostituzionalità. Non è affatto certo, peraltro, che l'*iter* del provvedimento non incontri difficoltà alla Camera dei deputati.

Per le ragioni che ho esposto, il disegno di legge dovrebbe, a nostro avviso, essere approvato senza tale modifica, anche se non siamo certamente alieni dal prendere in considerazione la proposta che è stata poc'anzi

avanzata. Riteniamo comunque necessaria, a tale proposito, una breve pausa di riflessione e ciò proprio perchè ci troviamo in presenza di una misura nuova sia dal punto di vista del merito che sotto il profilo regolamentare. Dichiariamo quindi la nostra piena disponibilità ad un approfondimento della materia.

Ribadiamo, al tempo stesso, il nostro fermo intendimento di giungere rapidamente all'approvazione del provvedimento, tenendo presenti — come, del resto, è giusto — le posizioni di tutti, anche se dobbiamo riconoscere che, per parte sua, il Governo non ha finora tenuto in gran conto le nostre osservazioni. In conclusione, o si approva il disegno di legge così com'è oppure si renderà quanto mai necessaria una sia pur breve pausa di riflessione.

**FIOCCHI, relatore alla Commissione.** Nell'illustrare l'emendamento del Governo, il sottosegretario Orsini ha esposto una serie di dati che meriterebbe una pausa di riflessione da parte della Commissione, se non altro per poter fare un confronto con quelli di cui la Commissione stessa attualmente dispone. Pertanto, mi associo alla richiesta del senatore Urbani circa un breve rinvio della discussione del disegno di legge.

Mi sia, tuttavia, consentito sottolineare che, nella sua esposizione, il rappresentante del Governo non si è soffermato, a mio parere, con sufficiente ampiezza sui vantaggi che deriverebbero, alle compagnie integrate, dal carico a monte e, contemporaneamente, dalla riduzione a valle dell'obbligo delle scorte petrolifere.

**ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Gli interessi particolari non vanno nello stesso senso degli interessi generali del paese. Il risultato sarà che non avremo più industrie italiane o comunque ne avremo di meno.

**FIOCCHI, relatore alla Commissione.** Comunque, avrei voluto disporre di un'analisi dettagliata del costo di una raffineria soprattutto per poter valutare, in termini monetari, la differenza degli oneri derivanti dall'incremento delle scorte per effetto dell'applicazione dell'articolo 2.

Come ripeto, ritengo necessario un approfondimento dei dati che il Sottosegretario ha fornito alla Commissione. Ci riserviamo, ad ogni modo, di esprimere in seguito il nostro parere al riguardo.

**PRESIDENTE.** Mi sembra che i termini della questione siano sufficientemente chiari.

Il Governo ha presentato un emendamento al disegno di legge in esame e lo ha ampiamente motivato. Di conseguenza, è stata chiesta una breve pausa di riflessione sia da parte del senatore Urbani che da parte dello stesso relatore.

Poichè non si fanno osservazioni, tale proposta si intende accolta.

Va da sè, comunque, che dovranno essere attentamente valutati anche gli aspetti regolamentari connessi alla presentazione dell'emendamento in questione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**«Norme sull'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi» (1334)**

(Discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sull'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi».

Prego il senatore Fiocchi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**FIOCCHI, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 1334, recante: «Norme sull'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi», di cui oggi si inizia l'esame, è stato predisposto dal Governo per fronteggiare le difficoltà operative più impellenti dell'Amministrazione metrica nell'assolvimento dei propri compiti di istituto.

Tali difficoltà hanno origini piuttosto remote, ma in questi ultimi anni hanno assunto dimensioni tali da imporre l'esigenza di affrontare in maniera organica e definitiva l'intera materia.

Nel corso delle passate legislature sono stati presentati alcuni disegni di legge aventi il

medesimo oggetto, che però non sono mai pervenuti alla definitiva approvazione. Desidero, a tale proposito, ricordare, in particolare, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 122 (anch'esso decaduto), che all'articolo 1 riconosceva in Italia il sistema di unità di misura legale basato su sette unità fondamentali, denominato «sistema internazionale di unità» e contemplato dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 71/354/CEE, successivamente modificata dalla direttiva del Consiglio medesimo 76/770/CEE.

Ho voluto fare questo riferimento anche per evidenziare come la legislazione italiana in materia sia ormai superata, in quanto la stessa risale sostanzialmente al regio decreto del 23 agosto 1890, pur se quest'ultimo ha subito nel tempo numerose integrazioni e modifiche.

Appare quindi evidente l'urgenza di attuare una ristrutturazione generale dell'Amministrazione metrica, per l'elaborazione della quale è attualmente in corso di preparazione presso il Ministero dell'industria uno schema di provvedimento organico — sul quale si è anche aperto un positivo confronto con le organizzazioni sindacali — che tiene conto delle esigenze nel frattempo maturate e di quelle prevedibili per il prossimo futuro.

In considerazione, tuttavia, della situazione di emergenza in cui opera il servizio metrico, non è possibile attendere la presentazione del sopramenzionato progetto. Occorre, invece, fare ricorso ad una soluzione provvisoria che consenta di riportare i servizi dell'Amministrazione metrica ad un livello di funzionalità accettabile.

Il presente disegno di legge si limita, pertanto, ad un semplice aumento delle dotazioni organiche del personale, all'adeguamento dell'entità dei diritti riguardanti gli interventi dell'Amministrazione metrica e ad alcune variazioni delle competenze amministrative e di controllo, al fine di snellire le procedure di amministrazione del personale.

Entrando nel merito dei singoli articoli che compongono il disegno di legge al nostro esame, all'articolo 1 viene previsto un aumento sei volte superiore all'attuale misura dei diritti ora percepiti dall'Amministrazione metrica per interventi di verifica, per saggi d'a-

nalisi, per saggio e marchio sui metalli preziosi e così via. All'articolo 2 viene stabilito che le modalità e la decorrenza per l'effettuazione del pagamento dei diritti metrici sono determinate con decreto interministeriale (Industria, Tesoro, Finanze) e che i diritti vengono versati a mezzo conto corrente postale anziché con marche speciali. All'articolo 3 vengono fissati gli aumenti delle dotazioni organiche del personale dei ruoli e delle carriere dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi rimasti ancora nel numero fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quadri 36/a, 57 e 78. Si tratta di un aumento complessivo di 100 addetti così ripartiti: 50 posti di ispettore metrico, 20 posti di coadiutore, 25 posti di commesso bollatore, 5 posti di operaio specializzato. È un aumento modesto, molto probabilmente non sufficiente per la realizzazione del progetto di ristrutturazione generale, per il quale sarebbe necessario un organico più ampio; ma appare adeguato per fronteggiare l'emergenza enunciata. All'articolo 4 viene stabilito il trasferimento delle competenze amministrative e di controllo sul personale dell'Amministrazione metrica, attualmente svolte dalla Direzione provinciale del tesoro e dalla Ragioneria provinciale di Roma in forza degli articoli 1 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla Ragioneria centrale presso lo stesso Ministero. All'articolo 5 viene indicata la copertura finanziaria occorrente per il maggior onere derivante dall'incremento di organico previsto dall'articolo 3.

Prima di concludere desidero esprimere un giudizio sull'entità dell'aumento dei diritti metrici, che potrebbe apparire eccessiva in termini percentuali, ma che in realtà non pregiudica l'attività di coloro che debbono sottostare al pagamento dei diritti stessi. Sarebbe stato auspicabile che in luogo di un provvedimento ponte si fosse pervenuti all'approvazione di un disegno organico di ristrutturazione, ma non mi resta che sottolineare ancora una volta l'importanza di una urgente approvazione del disegno di legge in discussione per lo stato di necessità dei servizi, già ribadito, che pregiudica l'attività degli

operatori economici e non consente l'adeguata tutela del consumatore.

Mi sia consentito, signor Presidente, con l'occasione portare a conoscenza della Commissione che è stato trasmesso il parere della 5<sup>a</sup> Commissione sul presente disegno di legge: esso è favorevole a condizione che negli articoli 1 e 3, comma 3, la decorrenza degli effetti giuridici delle disposizioni ivi contenute sia spostata dal 1° gennaio 1985 al 1° gennaio 1986. Conseguentemente — continua il parere della 5<sup>a</sup> Commissione — nell'articolo 5, comma 1, le parole «per gli anni 1985, 1986, 1987» devono essere sostituite con le altre: «per gli anni 1986, 1987, 1988».

CASSOLA. Signor Presidente, propongo che la discussione del disegno di legge venga rinviata ad altra seduta.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«**Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515» (1267)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515».

Prego il senatore Buffoni di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BUFFONI, *relatore alla Commissione*. Svolgerò la mia relazione con grande sinteticità: si tratta di un provvedimento teso alla modificazione e alla integrazione della legge 26 novembre 1973, n. 883, che riguarda la disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili; detta modifica costituisce un atto dovuto in quanto avviene a seguito della adozione della direttiva della Comunità economica europea n. 83/623 che ha provveduto a modificare la direttiva del

1971, n. 307. Questo aggiornamento risponde ad una esigenza riconosciuta da tutti e recepisce sostanzialmente le istanze del settore. Evito l'elencazione di tutti i particolari della normativa, in quanto si tratta di aspetti di carattere prettamente tecnico, e mi limiterò a dire che la citata direttiva CEE nella parte finale (articolo 2) indicava il termine di 24 mesi perchè gli Stati membri adottassero e applicassero le disposizioni necessarie e al punto 2 ammetteva, durante i 42 mesi successivi alla notifica della direttiva stessa, la circolazione dei prodotti tessili conformi alla direttiva precedente.

L'articolo 14 del disegno di legge fissa l'entrata in vigore di questa normativa al 29 novembre 1985. Tale termine è già scaduto; poichè siamo in prima lettura e il provvedimento andrà all'altro ramo del Parlamento, è evidente che in quella sede, tenendo conto anche della sessione di bilancio, l'esame subirà un certo ritardo, per cui si arriverà ai primi mesi del 1986. L'esigenza che si pone, se il Governo è d'accordo (e credo non possa essere altrimenti), è appunto quella di modificare la data prevista nell'articolo 14. Se questo non fosse possibile, si potrebbe mantenere la data prevista all'articolo 14, utilizzando il punto 2 che precedentemente ho citato, relativo ai 42 mesi, per fissare un termine intermedio che consenta agli operatori di esaurire le scorte e rinviare gradatamente l'applicazione della direttiva, come del resto mi pare che sia già stato richiesto tramite un intervento delle associazioni di categoria.

C'è il problema di come formalizzare questa proposta attraverso un emendamento sostitutivo oppure attraverso una norma aggiuntiva. Su questo aspetto il relatore si rimette al Governo per conoscerne la posizione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BAIARDI. Prendo la parola per dichiarare il consenso del mio Gruppo per ciò che riguarda il recepimento di queste norme CEE e per sottolineare che da parte nostra è sentita la necessità che nel disegno di legge venga contemplato un congruo periodo per consen-

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (11 dicembre 1985)

tire agli operatori di smaltire le scorte senza incorrere in infrazioni.

**PRESIDENTE.** Ritengo che in luogo dell'articolo aggiuntivo si potrebbe preparare un emendamento all'articolo 14, che preveda l'entrata in vigore della norma della presente legge entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione.

**BUFFONI, relatore alla Commissione.** Un simile emendamento ci farebbe correre il rischio di entrare in conflitto con il termine previsto dalla direttiva della CEE. Se invece utilizzassimo il dettato del punto 2 della direttiva comunitaria che prevede che nelle more della applicazione possa essere consentito di esaurire le scorte, ed in questo senso approvassimo una norma aggiuntiva, ci atterremmo maggiormente alla direttiva della CEE.

**ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Ci troviamo in fase di prima lettura ed è difficile che questo disegno di legge venga approvato prima della fine del 1985. La data del 29 novembre 1985 è stata prevista con un certo ottimismo in quanto il disegno di legge è stato presentato il 28 marzo 1985; non c'è dubbio che ormai le disposizioni dell'articolo 14 debbono essere modificate; si tratta quindi di vedere come e quando questo disegno di legge potrà essere approvato, tenendo anche conto che non possiamo conoscere i tempi che saranno richiesti dalla Camera dei deputati.

**BUFFONI, relatore alla Commissione.** In ogni caso formalizzo questo emendamento sostitutivo dell'articolo 14: «Le disposizioni della presente legge entrano in vigore entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

**ALIVERTI.** Non voglio portare una ulteriore nota dilatoria sui nostri lavori e costituire un elemento di intralcio per la approvazione

del disegno di legge in discussione; però, pur con tutto il rispetto per il relatore e per i colleghi che si sono già pronunciati in senso favorevole, sono molto perplesso anche perchè non si è avuto il tempo di approfondire la normativa in esame.

Non mi sento di approvare a scatola chiusa un provvedimento del genere: votandola in questo momento farei un atto di fede nei confronti del Governo e della proposta di recepimento delle norme comunitarie; ma credo che da parte di tutti i legislatori, in presenza di siffatte normative, sarebbe quanto meno necessario un minimo di convinzione e di maggiore approfondimento. Non voglio proporre una ulteriore consultazione dei rappresentanti di categoria, ma vorrei rivolgermi alla cortesia del Presidente e dei colleghi, in particolare del relatore, per chiedere un rinvio alla prossima settimana dell'approvazione di questo provvedimento, per avere la possibilità in questo frattempo (essendo oltre tutto molto interessato alla materia, perchè appartengo ad una zona in cui è particolarmente presente il settore tessile) di intavolare qualche consultazione ed acquisire alcuni pareri al riguardo.

Per questi motivi, chiedo al Presidente della Commissione di sospendere la discussione del disegno di legge e di iscriverlo all'ordine del giorno della settimana prossima.

**PRESIDENTE.** Pregherei il relatore di presentare comunque l'emendamento che ci ha annunciato.

Accogliendo la richiesta del senatore Aliverti, poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12,10.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO